



Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

**VERBALE DI CONCERTAZIONE IN MATERIA DI CRITERI PER
L'INDIVIDUAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DI
"EDUCATORE COMUNALE HANDICAP INTEGRAZIONE SCUOLA-
TERRITORIO"**

Delegazione Pubblica		Delegazione Sindacale	
Presidente	Dott. Cesare Pedranzini	RSU	Viviani Maria (<i>Coordinatrice</i>)
Componente	Dott. Elio Bassani		Colombo Giovanna
Componente	Dott.ssa Anna Perico		Mariani Dorianò
Componente	Dott.ssa Maria Grazia Ronzoni		Spinelli Annamaria
Componente	Dott. Corrado Viscardi		Casadio Lombini Maria Elisa
			Breviario Luca
		Nazario Tantaro	
		FP CGIL	Perego Luisa
		FPS CISL	Giuseppe Leone
		UIL FPL	Cima Patrizia

Richiamati

Il C.C.N.L. del 31 marzo 1999 – Comparto Regioni ed Autonomie Locali personale non dirigente, ed in particolare:

- l'art.3, comma 6, ove si dispone che *"Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati"*

nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell'allegato A."

- l'art.16, comma 2, lettera f) dello stesso C.C.N.L. nel quale si prevede che *"le procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina dell'individuazione dei nuovi profili di cui all'art. 3, comma 6"*;

La deliberazione n. 20 del 2 febbraio 2011, avente ad oggetto "Struttura Organizzativa dell'Ente. Modificazioni", secondo le cui previsioni nel Settore Famiglia e Politiche Sociali è identificata una unità organizzativa denominata "Unità prevenzione disagio ed Handicap" con specifiche competenze nell'ambito dei servizi e delle prestazioni a sostegno dell'integrazione scolastica dei minori portatori di handicap, la cui dotazione di risorse umane è composta da personale inquadrato nel profilo professionale denominato "Istruttore Aiuto educativo - categoria C", coordinato da una Pedagogista;

Considerato che i processi di trasformazione e sviluppo dei servizi per l'integrazione scolastica dei minori con handicap promossi dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e ulteriormente sostenuti dalla legge 8 novembre 2000, n.328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, hanno determinato una sostanziale evoluzione delle figure professionali necessarie alla realizzazione dei singoli Piani di Assistenza Individualizzati, attraverso i quali vengono assicurate le misure idonee a supportare l'autonomia e le capacità di relazione e socializzazione dei minori portatori di handicap;

Considerato, altresì, che tale processo ha comportato un progressiva specificazione e separazione delle competenze istituzionali in materia di integrazione scolastica fra Enti Locali e Istituzioni Scolastiche, tali da determinare una precisa identificazione dei rispettivi ambiti di intervento, in base ai quali la scuola deve garantire *"l'assistenza di base"*, comprendente l'attività di cura alla persona e l'ausilio materiale agli alunni disabili, oltre naturalmente alla didattica, mentre ai servizi comunali sono attribuiti gli interventi *"specialistici"*, a sostegno dell'autonomia e delle relazioni sociali, in un quadro di fattiva collaborazione fra professionalità diverse, finalizzata a mantenere nella pratica quotidiana l'indispensabile integrazione fra attività assistenziali, didattiche ed educative;

Considerato infine che il personale impegnato nello svolgimento delle attività di cui sopra, inquadrato nel profilo di "Istruttore Aiuto Educativo", ha accompagnato l'evoluzione del servizio di appartenenza spostando conseguentemente i contenuti della propria attività professionale verso mansioni prevalentemente educative, garantendo la continuità degli interventi nello svolgersi del percorso scolastico dei minori dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado e in taluni casi, anche oltre;

Verificato che il personale inquadrato nel profilo di Istruttore Aiuto Educativo possiede una pluriennale esperienza professionale nell'ambito delle attività di sostegno educativo alle relazioni sociali di minori con handicap, sostenuta nel tempo anche mediante specifici percorsi formativi e di aggiornamento professionale, e adeguati titoli scolastici:

- n. 1 Diploma di laurea in Pedagogia;
- n. 1 Diploma di laurea in Filosofia;
- n. 3 Diploma di Maturità Magistrale;
- n. 1 Diploma di Maturità all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio;
- n. 1 Diploma di Istruzione magistrale indirizzo pedagogico sociale

Atteso che la situazione che si è venuta fin qui realizzando non presenta incertezze né sotto il profilo del quadro normativo generale di riferimento - legge 5 febbraio 1992, n. 104 e legge 8 novembre 2000, n.328 - né per quanto riguarda l'esatta ripartizione di competenze fra Enti Locali e Istituzioni Scolastiche, richiedendosi ai primi di provvedere all'assistenza specialistica, e alle seconde quella di base;

Richiamata

La deliberazione n. 77 del 30 marzo 2011, nella quale la Giunta Comunale ha espresso la volontà di:

- 1) stabilire che le funzioni dell'Unità prevenzione disagio ed handicap devono essere finalizzate a:
 - promuovere lo sviluppo psico-fisico del minore in situazione di handicap attraverso interventi individualizzati di carattere educativi e di sostegno alle relazioni sociali che agiscano sull'autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione;
 - favorire l'inserimento e la partecipazione scolastica dei disabili, accompagnando l'integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa.
- 2) introdurre il profilo professionale di "*Educatore comunale handicap integrazione scuola-territorio*" in sostituzione di quello di "*Istruttore Aiuto Educativo*", da inquadrarsi nella categoria "C", caratterizzato dallo svolgimento di compiti ascrivibili alle seguenti attività, nel rispetto dei principi e della prassi del lavoro di rete e in un'ottica di prevenzione dell'esclusione sociale:
 - favorire l'integrazione scolastica e sociale;
 - realizzare e rendere operativi i Progetti Educativi Individualizzati, armonizzando aspetti educativi, didattici, riabilitativi e assistenziali, sia con riferimento al contesto scolastico che socio-familiare;
 - incrementare le capacità residue;

- mettere a punto spazi e ambienti idonei all'utente per lo svolgimento delle attività;
 - concorrere, in collaborazione con le figure preposte alla didattica, alla realizzazione e alla gestione delle attività di insegnamento;
 - assistenza ai bisogni primari della persona, qualora direttamente funzionale all'assolvimento dei compiti di integrazione e sviluppo dell'individuo, sia nel contesto scolastico che socio-famigliare.
- 3) dare mandato alla Delegazione di parte pubblica, opportunamente allargata alla partecipazione del Dirigete del Settore Famiglia e Politiche Sociali, di sottoporre alle parti sindacali la proposta di reinquadramento nel profilo professionale di *"Educatore comunale handicap integrazione scuola-territorio-categoria C"* del personale attualmente in servizio nel profilo di *"Istruttore Aiuto Educativo-categoria C"*, nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:
- mantenimento degli istituti economici e giuridici previsti dall'accordo decentrato del 23 dicembre 2000, e precisamente:
 1. *Durante le interruzioni delle attività scolastiche per Natale e Pasqua il personale aiuto educativo è a disposizione per attività di formazione, di organizzazione del lavoro, di programmazione, e qualora vi siano adeguate condizioni organizzative, per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento. Le assenze dal servizio in detto periodo saranno computate in base agli istituti riconosciuti dal contratto.*
 2. *La prestazione di lavoro del personale aiuto educativo destinata al rapporto diretto aiuto educatore utente è fissata in 31 ore settimanali. Le restanti ore sono utilizzate per attività integrative.*
 3. *Al personale Aiuto Educativo verrà riconosciuta l'indennità di disagio nella misura stabilita dal contratto integrativo decentrato.*
 - esclusione dell'estensione "per analogia" del trattamento economico e giuridico previsto dalla disciplina contrattuale nazionale per il personale inquadrato nei profili di Educatore Asilo Nido, Personale docente o di sostegno operante nelle scuole statali o nelle istituzioni scolastiche gestite dagli Enti Locali, di cui agli articoli 31, 32 e 33 del C.C.N.L. del 14.9.2000. in quanto trattasi di figure professionali che svolgono mansioni completamente diverse, caratterizzate da formazione professionale specifica e che pertanto non si configurano prestazioni fungibili tra il personale dei profili citati e le prestazioni richieste all'*"Educatore comunale handicap integrazione scuola-territorio"*

Dopo ampio dibattito nel quale sono stati approfonditi vari aspetti della proposta presentata dall'Amministrazione Comunale le parti sindacali esprimono la propria completa condivisione sui contenuti della deliberazione n. 77 del 30 marzo 2011.